

# Scuola e Lavoro

## Scala mobile e sindacato

### Gennaio 1983: RESA

### Gennaio 1984: DISFATTA?

## Al lettore

La Segreteria Generale della F.I.S. ha deciso, nella sua ultima riunione, di avviare l'esperimento del giornale unitario. Per il momento aderiscono all'iniziativa la Federazione Lavoratori Scuola, il Sindacato Nazionale Scuola Media ed il Sindacato Sociale Scuola, per cui il presente numero del giornale viene stampato in edizione identica, ma con tre diverse testate.

La F.I.S., come è noto, impegna i sindacati aderenti sul piano della politica sindacale, ma non interferisce con quella che è l'attività organizzativa e amministrativa delle singole organizzazioni. E' comprensibile pertanto che, da un lato, non tutti i sindacati aderenti alla F.I.S. partecipino, almeno per il momento, a questa iniziativa, così come è comprensibile l'iniziativa stessa di un giornale praticamente comune, dato che sono comuni gli indirizzi di politica sindacale.

Non tutti i giornali che pubblicheremo d'ora in poi saranno « unitari », per cui non mancheremo di avvertire, con apposito riquadrato, ogni volta che prenderemo questa iniziativa.

Il sindacalismo italiano sta attraversando un momento molto difficile e la F.I.S. non si sottrae certamente alle difficoltà del momento; speriamo tuttavia di poter dare ai colleghi un esempio di collaborazione che superi gli interessi di parte e, soprattutto, di poter delineare una valida linea di azione in un momento in cui la scuola, tra riforme non fatte e infelici tentativi di riforma, è soggetta a tante tensioni.

Mentre ci accingiamo a scrivere queste poche note, proseguono gli incontri fra Governo e Sindacati per trovare una soluzione alla questione del « costo del lavoro » e al suo problema principe che è — dicono — la « scala mobile ».

Già in passato abbiamo avuto modo di intrattenerci su tale argomento, ma è bene, prima di entrare nel merito del problema e delle varie formule coniate per l'occasione (congelamento, rallentamento, raffreddamento, predeterminazione degli scatti ecc. ecc.), ricordare al lettore che cosa è tale istituto (scala mobile) e come si è modificato nel tempo.

In origine la scala mobile altro non era che lo strumento per correggere la svalutazione corrente e, quindi, consentire gli « aggiustamenti » del salario di fronte al costo della vita. Dopo il 1973 di fronte alla vertiginosa ascesa dell'inflazione e con la conseguente svalutazione del potere d'acquisto del salario il Sindacato avviato ormai a convivere con le sue grosse contraddizioni interne e rappresentato soprattutto da quello confederale, cominciava a limitare la propria iniziativa e quindi la capacità di incidenza nella vita politica ed a vivere di rimessa, cosa che purtroppo si è protratta fino ai nostri giorni.

Ed infatti nei mesi di gennaio e febbraio 1975 dopo un'ampia « trattativa » il punto di contingenza divenne uguale per tutti (L. 2.389); nei successivi tre anni con un'altra « vittoria » sindacale il Governo, mentre estendeva al pubblico impiego gli stessi tempi di pagamento della scala mobile già previsti per il settore privato, e cioè la trimestralizzazione (che diventa operante con il 1° agosto 1980), contestualmente, cominciava a far sapere — in questo spalleggiato dal Sindacato sempre più in crisi — che l'istituto della scala mobile era « perverso », perché non solo era causa di appiattimento della professionalità, ma anche elemento che concorreva ad accrescere l'inflazione e quindi — in ultima analisi — la svalutazione del potere d'acquisto del salario.

Niente di più falso, nel senso che è errato attribuire responsabilità ad un istituto che, fino a dimostrazione contraria, è invece servito a difendere la busta paga dall'inflazione.

Su tale nostra affermazione cercheremo una volta per tutte di es-

sere chiari: che l'inflazione abbia nel tempo invertito il rapporto fra retribuzione base (stipendio) e mezzo tecnico per la sua difesa (scala mobile) in favore di quest'ultimo (oggi infatti la scala mobile rappresenta per la maggior parte dei lavoratori la parte più cospicua dell'emolumento percepito) è un dato di fatto la cui eventuale responsabilità non solo va ricercata altrove, ma per il sindacato poteva costituire l'opportunità per dare al mondo politico ed imprenditoriale un inizio di risposta alternativa alla logica classista che implica la divisione fra forza lavoro e capitale.

Arriviamo così agli anni 1981 e 1982 nel corso dei quali il Sindacato, sempre più in difficoltà per fattori interni ed esterni, nel tentativo di procurarsi una boccata di ossigeno e vista l'impossibilità di superare l'ostacolo rappresentato dal « ritocco » della scala mobile per la ferma risposta data dai lavoratori a tale ipotesi, « scopre » il costo del lavoro e con idee sempre più confuse affronta tale tematica. D'altra parte il potere politico, accortosi dello stato di necessità del

Sindacato sempre più attanagliato da una crisi irreversibile e proteso a costruire un'immagine di affidamento presso i lavoratori, ed avendo esso potere politico necessità di un interlocutore valido per tentare di tenere a bada il mondo del lavoro, non può che difendere e contemporaneamente blandire il Sindacato dando — com'è successo nel gennaio 1983 — come contropartita per la firma dell'accordo, la disponibilità dello stesso Governo alla istituzione di un « fondo di solidarietà » fra i lavoratori. Ma di fronte ad una proposta pasticciata — cioè poco chiara vuoi per la formulazione che per gli scopi — che è causa di sollevazione e proteste quasi unanimi fra i lavoratori, il Sindacato fa marcia indietro e ritiene di doverla accantonare in attesa di tempi migliori. Nel frattempo il Governo con un colpo d'ascia (decreto legge) abbatte i cosiddetti « privilegi » del pubblico impiego in materia di pensionamento, ben sapendo — come poi avverrà — che il Sindacato accetterà supinamente anche questo.

Ed allora l'accordo sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983 non so-

lo ha prodotto di fatto una decurtazione del 20% della scala mobile sulla busta paga, ma oltre a rafforzare un'immagine di scarso prestigio del Sindacato, con la proposta che si è detto poc'anzi, ha sicuramente prodotto l'effetto di costringere lo stesso Sindacato ad occuparsi per vari mesi di problemi insignificanti (quale è stato per esempio il conteggio sul recupero dei decimali dei punti di contingenza della scala mobile) e ad ottenere in cambio dal Governo l'impegno a dire agli imprenditori che la ragione — cioè l'interpretazione corretta dell'accordo — era quella del Sindacato.

Tutto ciò diciamo non tralasciando le considerazioni che ci accingiamo a fare sull'attività del sindacalismo scolastico sia esso Confederale (CGIL - CISL - UIL) o autonomo (SNALS).

Infatti da parte di qualche collega ci si fa osservare che la nostra analisi è pessimistica, in quanto,

Agostino Scaramuzzino

(Continua in quarta pagina)

## Il carico orario degli alunni

### Si incomincia a ragionare?

Il 25 settembre 1982 sotto il titolo « Il Ministro non rimpiange » avevamo riferito nel « Rinnovamento della Scuola » in merito ad una intervista dell'allora Ministro Bodrato. Occupandosi della riforma della secondaria superiore aveva affermato che essa « sarà più impegnativa; anche l'orario sarà più lungo: dalle 32 ore settimanali di adesso (mediamente) alle 35 ore ».

Nella medesima intervista il Ministro Bodrato, conquistato evidentemente dall'immagine della nuova scuola, aveva dichiarato di aver « fatto il classico » e di non rimpiangerlo. Da parte nostra avevamo osservato che egli non aveva forse considerato a sufficienza « il fatto che il classico, con sole 28 ore settimanali di lezione, grazie ad un programma di insegnamento più equilibrato, può consentire di ottenere risultati qualitativamente migliori ».

Avevamo aggiunto che la riforma, impostata sulle 35 ore settimanali di lezione, avrebbe potuto provocare un generale abbassamento del livello degli studi e che in futuro tutti avrebbero potuto « detestare gli anni della secondaria superiore che già oggi ben pochi « rimpiangono » ».

Nel medesimo articolo avevamo affermato: « il primo problema che viene posto dalla riforma della scuola secondaria superiore nasce, a nostro avviso, dal generale appesantimento dei programmi scolastici ».

Abbiamo voluto citare quell'ormai lontano articolo per evidenziare una battaglia che non da ieri il S.N.S.M. sta conducendo, con particolare riferimento all'articolo 4 del disegno di legge di riforma, che più volte abbiamo citato; recentemente a proposito del tempo prolungato nella scuola media ci siamo ispirati ai medesimi criteri di realistica considerazione delle effettive possibilità degli studenti.

Sembra ora che questa battaglia stia dando i primi frutti e ne prendiamo atto con grande soddisfazione.

« La scuola e l'uomo », mensile dell'UCIIM, ha pubblicato nel novembre del 1983, l'o.d.g. del Consiglio Centrale, nel quale si legge, a proposito della riforma:

## LO SCIOPERO

Prosegue lo sciopero delle tre ore proclamato dalla F.I.S. il 7 gennaio 1984.

La F.I.S. intende così continuare a protestare contro una prestazione (prevista dall'art. 17 della legge 270/1982) non programmata né programmabile e per di più retribuita in misura irrisoria.

« a) rivedere l'ampiezza e la rigidità della cosiddetta "area comune", che, ove dovesse restare stabilita come nell'attuale art. 4 del progetto, costituirebbe un serio ostacolo alla definizione di piani di studio equilibrati, equivalenti nella loro dignità formativa e culturale, rispondenti alle esigenze proposte dall'articolazione della nuova scuola secondaria superiore nei vari indirizzi previsti (la struttura prevista dal testo, per essere tradotta in ordinamenti, impone orari settimanali molto elevati, oppure il sacrificio di aspetti culturali o professionali pure necessari) ».

Anche il riferimento alle attività elettive (si vedano le critiche da noi formulate in materia) ci sembra interessante e, tutto sommato, sulla stessa linea:

« e) definire in forma non ambigua la disciplina delle attività elettive, di cui va precisata la collocazione all'esterno dell'orario delle lezioni e il loro raccordo con il piano di studio ».

Recentemente abbiamo letto con estremo interesse l'articolo del Prof. Pieraccioni (« Date respiro agli studenti ») su Tuttoscuola del 18 gennaio scorso. Le osservazioni e le argomentazioni del prof. Pieraccioni ci sembrano molto valide, per cui ci permettiamo di citare ampiamente il suo articolo:

Modesto Ghio

(Continua in quarta pagina)

Il Prof. Agostino Scaramuzzino è stato recentemente chiamato a far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale « Giuseppe Kirner » in rappresentanza della F.I.S.

L'Associazione, come è noto, è subentrata all'Istituto Kirner del quale continua la benemerita opera nei confronti della categoria. Nel rinnovare a tutti gli aderenti ai sindacati della F.I.S. l'invito a sostenere mediante l'iscrizione, l'Associazione Kirner, formuliamo al collega Scaramuzzino i più cordiali auguri di buon lavoro.

O. M. 18 gennaio 1984

# Gli organici delle scuole medie

I provveditori agli studi, in relazione al personale docente dell'istruzione secondaria di I grado, determinano per l'a. s. 1984-85:

1) a livello di singola scuola e sezione staccata, le dotazioni organiche delle classi di concorso e dei posti di sostegno;

2) a livello distrettuale, le dotazioni organiche dei corsi sperimentali per lavoratori;

3) a livello provinciale, distintamente per classe di concorso, le dotazioni organiche aggiuntive.

(Omissis);  
Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte ed ai conservatori di musica i provveditori agli studi competenti determinano le dotazioni organiche secondo le tabelle previste dal D.P.R. 14-5-1982, n. 782 citato nelle premesse, escluse le cattedre di «Educazione artistica» (scuole medie annesse agli istituti d'arte) e di «Educazione musicale» (scuole medie annesse ai conservatori di musica) il cui insegnamento, ai sensi del D.M. precisato, è affidato rispettivamente ai docenti di «Disegno dal vero», «Plastica» e «Teoria solfeggio e dettato musicale», «Strumento musicale»; le ore di insegnamento di dette discipline concorrono conseguentemente alla formazione di cattedre nelle rispettive istituzioni scolastiche alle quali le scuole medie sono annesse.

I provveditori agli studi nelle cui province funzionano i conservatori di musica invieranno all'ispettore per l'istruzione artistica - div. III/2 - il piano previsionale delle prime classi della scuola media annessa.

## TITOLO I

Classi a tempo normale e classi a tempo prolungato

### Art. 1.

Rilevazione

I provveditori agli studi effettuano la rilevazione delle classi e delle squadre di Educazione fisica funzionanti alla data del 10-1-1984 nelle scuole medie e nelle sezioni staccate delle singole province, effettuando altresì la rilevazione del numero degli alunni frequentanti le prime, le seconde e le terze classi ai fini della costituzione dei gruppi di Educazione tecnica, prevista dal D.L. 6-9-1979, n. 34 convertito con modificazioni in legge 8-11-1979, n. 566.

Sono escluse dalla rilevazione, e quindi influenti ai fini della determinazione degli organici, le classi formate esclusivamente con alunni portatori di handicap, le classi degli istituti di istruzione media annesse agli educandi femminili statali, quelle funzionanti presso gli istituti penali minorili, i corsi di preparazione agli esami di idoneità e licenza media.

Non devono essere rilevate le ore aggiuntive conseguenti allo sdoppiamento delle classi durante l'insegnamento della lingua straniera, eventualmente autorizzato per obiettive esigenze.

### Art. 2.

Organizzazione e determinazione classi a tempo prolungato

Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto ministeriale 22-7-83 che fissa gli orari d'insegnamento nelle classi a tempo prolungato e dell'ordinanza ministeriale 22-7-83 concernente il riordinamento del doposcuola.

Dall'anno scolastico 1984-85 le ore di bere attività complementari e quelle di studio sussidiario non hanno più autonomia rilevante, in quanto ai fini della formazione dell'organico di diritto debbono confluire interamente nel nuovo modello del tempo prolungato.

Per le seconde e terze classi che funzioneranno nell'anno scolastico 84-85 in prosecuzione di prime e seconde classi del doposcuola, le ore eccedenti le curricolari saranno utilizzate secondo moduli organizzativi corrispondenti al doposcuola che il collegio dei docenti stabilirà nell'ambito della programmazione educativa e didattica, anche in tale ipotesi ai fini della formazione dell'organico di diritto, andranno rigorosamente rispettati, per classe di concorso, tutti i contributi orari che derivano dal D.M. 22-7-1983, e l'utilizzazione prevista per gli stessi dalla presente O.M.

Per determinare il numero di classi a tempo prolungato, ivi comprese quelle del comma precedente, che potranno funzionare in ciascuna provincia si fa presente che, ai fini di assicurare il pieno rispetto del VI comma dell'art. 12 della legge 270/1982 e di evitare aggravii di spesa, si dovrà effettuare il seguente calcolo:

1) sottrarre al totale delle classi funzionanti nell'a. s. 1981-82 il totale delle classi previste per l'a. s. 1984-85 e moltiplicare il risultato per 31 - (ore retribuite per ogni classe a tempo normale), A);

2) sottrarre al numero dei corsi per lavoratori funzionanti nell'a. s. 1981-82 quello dei corsi per lavoratori previsti per l'a. s. 1984-85 e moltiplicare il risultato per 18 - (ore retribuite per ogni corso per lavoratori) (B);

3) sommare le ore LAC funzionanti nell'a. s. 1981-82 con le ore di studio sussidiario funzionanti nell'a. s. 81-82 e con le ore eccedenti le curricolari retribuite nelle scuole che hanno attuato esperienze d'integrazione scolastica nell'a. s. 1981-82 (C);

4) sommare A più B più C;

5) dividere il risultato ottenuto per 5 (differenza di ore retribuite tra una classe a tempo normale e una a tempo prolungato). Il quoziente rappresenta il numero massimo di classi a tempo pro-

lungato che si potranno autorizzare nella provincia.

Nell'autorizzare le classi a tempo prolungato i provveditori agli studi, al fine del rispetto del numero massimo di classi a tempo prolungato determinato come sopra indicato, dovranno tenere conto della prosecuzione e dello sviluppo delle classi negli anni successivi, per tenere alla costituzione di corsi completi.

### Art. 3. Previsione

I provveditori agli studi dovranno prevedere il numero delle classi che, secondo una rigorosa valutazione delle singole situazioni funzioneranno nell'anno scolastico 1984-85.

La previsione del numero delle prime classi, che funzioneranno nell'anno scolastico 1984-85, è effettuata sulla base dei dati relativi agli alunni frequentanti, nel corrente anno scolastico, le quinte classi elementari dei circoli didattici delle zone in cui operano le singole scuole medie e sezioni staccate, tenuto conto dei criteri fissati al punto A) della C.M. n. 138 del 5-6-1979.

Il numero delle future seconde e terze classi corrisponde rispettivamente al numero delle prime e seconde classi funzionanti nel corrente anno scolastico (punto b) della citata circolare n. 138) tenendo presente che nel caso di fluttuazione (ad esempio per effetto di insediamenti urbani, di soppressione e/o istituzione di nuove scuole) della popolazione scolastica da una scuola ad altra dello stesso distretto, il numero complessivo di II e III classi non potrà essere superiore a quello del corrente anno scolastico, a parità di numero complessivo di alunni nel distretto.

Il comma precedente non si applica alle scuole medie annesse ai conservatori di musica, atteso che in dette istituzioni scolastiche il passaggio dalla prima alla seconda classe e da quest'ultima alla terza è subordinato al superamento di un esame di conferma per le materie musicali. Conseguentemente in dette istituzioni le classi verranno formate esclusivamente in base al numero degli alunni.

Qualora il numero delle classi previste, secondo le modalità indicate dal secondo e terzo comma del presente articolo, risulti superiore a quello delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico, dovrà darsi integrale applicazione a quanto disposto dall'art. 10, terzo comma della legge 31-12-1982, n. 1859.

Determinato ai sensi dei commi precedenti il numero delle classi previste in ciascuna scuola, si potrà prevedere il funzionamento di classi a tempo prolungato qualora il numero di richieste, effettuate all'atto della iscrizione, sia sufficiente alla formazione di almeno una classe. In ogni caso la presenza nella scuola di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo ad un numero di classi superiori a quello derivante dall'applicazione dei precedenti commi.

Fermo restando il numero delle classi previste, lievi oscillazioni del numero degli alunni tra classi a tempo normale o a tempo prolungato saranno possibili, sempreché lo consentano le condizioni edilizie.

Nelle classi a tempo normale la previsione del numero dei gruppi di Educazione tecnica, che funzioneranno nell'anno scolastico 1984-1985, è effettuata sulla base del numero degli alunni che presumibilmente frequenteranno rispettivamente le classi prime, seconde e terze di ciascuna scuola o sezione staccata, tenuto conto che ciascun gruppo, che sarà poi costituito privilegiando la formazione all'interno di ciascuna classe, dovrà essere costituito con non meno di 10 alunni e non più di 15 alunni.

La previsione dei gruppi nelle classi a tempo prolungato sarà effettuata secondo quanto previsto dalla tabella B annessa al D.M. 22-7-1983.

Nelle scuole o sezioni staccate funzionanti con un solo corso dovranno prevedersi 2 gruppi per ogni classe soltanto nel caso in cui il numero degli alunni raggiunga le 20 unità.

Per quanto attiene all'Educazione fisica la previsione va fatta sulla scorta delle squadre costituite nel corrente anno scolastico comprese quelle funzionanti con meno di quindici alunni per esplicita autorizzazione dei provveditori agli studi. A tal fine i provveditori agli studi terranno presente le direttive impartite con C. M. n. 246 prot. 7152/B del 29-7-1982 sulla formazione delle squadre di Educazione fisica.

Eventuali richieste di trasformazioni, adeguatamente motivate, relative esclusivamente alle cattedre di lingua tedesca e spagnola, potranno essere esaminate al Ministero solo nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare e non vi siano nella provincia docenti di ruolo in attesa di sede definitiva o non licenziabili o posti messi a concorso ai sensi della legge n. 270 del 20-5-1982.

Qualora nelle scuole e sezioni staccate si preveda una riduzione delle prime classi, con la conseguente contrazione

del numero delle ore o delle cattedre di lingua straniera tale contrazione deve riguardare, in primo luogo, l'eventuale cattedra-orario e quindi una delle cattedre normali della lingua straniera studiata nel maggior numero di corsi.

### Art. 4.

Cattedre all'interno della scuola

Acquisita la situazione effettiva, integrata da quella previsionale, i provveditori agli studi determinano, dopo avere effettuato il calcolo previsto al precedente art. 2, distintamente per classi di concorso, per le singole scuole e sezioni staccate, le cattedre all'interno delle singole unità scolastiche secondo le seguenti regole:

1) per le scuole esclusivamente con classi a tempo normale:

a) la formazione delle cattedre ordinarie ai sensi del D.P.R. 14-5-1982 n. 782;

b) con gli spezzoni orari residui la formazione delle cattedre orario interne. Le cattedre orario interne di materie letterarie saranno formate dividendo prioritariamente le ore di insegnamento delle prime classi e successivamente delle seconde e delle terze in modo indifferenziato.

2) per le scuole esclusivamente con classi a tempo prolungato:

a) la determinazione delle cattedre orario interne secondo le regole di cui al D. M. 22-7-1983;

3) scuole con classi a tempo normale e a tempo prolungato:

a) formazione delle cattedre ordinarie e orarie interne delle classi a tempo normale secondo le regole di cui al punto 1);

b) formazione delle cattedre orario delle classi a tempo prolungato secondo le regole di cui al punto 2);

c) formazione con gli spezzoni, con i quali non sia stato possibile costituire cattedre ordinarie ed orario interno e secondo i precedenti punti a) e b), di cattedre, che d'ora in poi saranno denominate «cattedre miste», secondo le regole seguenti:

Matematica: 20 ore (12 normali più 8 a tempo prolungato).

Lingua straniera - 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore, secondo D.M. 22-7-1983.

Educazione tecnica - 18 ore.

Educazione artistica - 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore, secondo D.M. 22-7-1983.

Educazione musicale - 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore, secondo D.M. 22-7-1983.

Educazione fisica maschile - 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore, secondo D.M. 22-7-1983.

Educazione fisica femminile - 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore, secondo D.M. 22-7-1983.

### Art. 5.

Cattedre tra più scuole

Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferenzientemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.

Nelle classi a tempo prolungato i contributi orari di ciascuna classe, distintamente per classi di concorso, sono spezzoni elementari e pertanto indivisibili. Per le cattedre orario esterne di materie letterarie si scinderanno indifferenzientemente le ore d'insegnamento della prima, seconda e terza classe.

Le cattedre orario sono costituite tra due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso comune e dello stesso distretto.

Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti comuni.

La cattedra-orario esterna può essere istituita sempreché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere tutti gli obblighi di servizio. Le cattedre-orario esterne costituite nell'organico di diritto per l'anno scolastico 1983-84 su cui esiste un titolare, devono essere confermate con la stessa scuola di completamento sempreché permangano le necessarie condizioni.

Devono comunque essere modificate le cattedre-orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare nell'assolvimento degli obblighi di servizio.

La cattedra-orario esterna deve essere strutturata in modo tale che la prima scuola, alla cui dotazione organica, la cattedra stessa è attribuita, deve presentare maggiore od uguale disponibilità di ore.

In tali ore andranno comprese anche le eventuali ore da effettuarsi ai sensi del D.M. 22-7-1983 per il raggiungimento dell'orario di cattedra, qualora il contributo orario della scuola di titolarità si riferisca ad almeno una classe a tempo prolungato.

## TITOLO II

Sostegno, corsi per lavoratori, dotazioni organiche aggiuntive

### Art. 6.

Sostegno

Per il sostegno a favore degli alunni portatori di handicap si fa presente, in

via preliminare, che i posti verranno determinati in modo indistinto rispetto alle classi di concorso e separatamente secondo i seguenti tipi:

- a) minorati della vista;
- b) minorati dell'udito;
- c) minorati psicofisici.

A tal fine, distintamente per i tre tipi sopra citati, il preside proporrà al provveditore agli studi il numero di tutti i posti di sostegno di cui prevede il funzionamento all'interno della scuola, con l'indicazione del relativo numero complessivo di alunni portatori di handicap che hanno concorso alla formazione dei posti, seguendo il criterio di cui all'art. 12, comma VI, della legge 270-1982 (un posto ogni quattro alunni portatori di handicap).

Il preside, al fine dell'individuazione degli alunni portatori di handicap che frequenteranno nell'a. s. 84-85, la I classe, prenderà gli opportuni contatti con il circolo didattico della zona in cui opera la scuola.

Nel caso di alunni portatori di gravi forme di handicap, il preside potrà proporre un numero di posti determinati secondo criteri che derogano al rapporto numerico sopraindicato, illustrando su apposita nota i motivi per cui ha previsto uno o più posti con un numero di alunni inferiore a 4.

Il capo d'istituto segnalerà, inoltre, lo eventuale numero di alunni portatori di handicap, non compresi nel numero di alunni già indicati, secondo quanto previsto dal II e III comma del presente articolo, al fine della costituzione da parte del provveditore agli studi di posti di sostegno su non più di due scuole, eventualmente illustrando su apposita nota il caso di alunni portatori di gravi forme di handicap.

Il provveditore agli studi, avvalendosi anche del gruppo di lavoro per gli handicappati, determina il numero dei posti di sostegno all'interno di ciascuna scuola ed il numero dei posti orario tra due scuole (anche per questi ultimi, valutate le motivazioni dei presidi competenti circa la gravità dell'handicap, la determinazione potrà derogare al rapporto medio di un posto ogni 4 alunni).

### Art. 7.

Corsi per lavoratori

I posti derivanti dai corsi sperimentali per lavoratori saranno determinati - tenuto - conto della difficoltà derivante anche dalla natura sperimentale dei corsi di effettuare una previsione a livello di singola scuola - a livello distrettuale, con la conseguenza che i posti saranno localizzati a livello di scuola solo al momento della determinazione dell'organico di fatto e cioè all'inizio dell'a. s. 1984-1985.

Pertanto il provveditore agli studi, partendo dalla situazione dell'anno in corso, nelle scuole di ogni distretto, prevederà in ambito distrettuale il numero dei moduli che funzioneranno nell'anno scolastico 1984-85 e ne determinerà i posti relativi, tenendo presente che non è possibile abbinare spezzoni di due distretti diversi.

Si fa presente che nell'ambito di ciascun modulo si potrà prevedere l'insegnamento di una sola lingua straniera. Sono esclusi dalla rilevazione e quindi influenti ai fini della determinazione degli organici, i corsi sperimentali per lavoratori funzionanti presso istituti di pena per adulti ovvero presso istituti penali minorili.

### Art. 8.

Dotazioni organiche aggiuntive

Le dotazioni organiche aggiuntive, previste dall'art. 13 della legge 270-82, saranno determinate per l'anno scolastico 84-85 secondo quanto previsto dal sopraccitato art. 13.

A tal fine i provveditori agli studi dovranno, per ciascuna classe di concorso tener conto dei seguenti dati:

a) docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari nelle dotazioni organiche aggiuntive;

b) docenti di ruolo in attesa di sede definitiva;

c) docenti non licenziabili ai sensi degli artt. 37, 39, 43 e 44 della legge 270-82;

d) docenti aventi titolo all'applicazione dell'art. 46 della legge 270-82;

e) posti già accantonati per il concorso ai sensi dell'art. 20 della legge 270-82, eventualmente maggiorati ai sensi dell'art. 30 dell'O.M. 5 febbraio 1983;

f) dotazione organica previsionale, per ciascuna classe di concorso, comprensivo di tutte le cattedre determinate ai sensi della presente ordinanza e dei posti derivanti dai corsi sperimentali per lavoratori.

La dotazione organica aggiuntiva di ciascuna classe di concorso sarà data dalla differenza tra la somma dei dati di cui ai punti a), b), c), d), e), e la dotazione di cui al punto f).

Ai fini del computo anzidetto i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere comunicati al centro elaborazione dati entro la data che l'emananda O.M. dei trasferimenti fisserà quale termine per accertare e comunicare al sistema le presunte vacanze e disponibilità di posti ai fini dei trasferimenti.

Nei casi in cui la dotazione organica aggiuntiva, computata come sopra indicata, risulti superiore al 5 per cento della dotazione organica previsionale per ciascuna classe di concorso (lettera f) le unità di organico aggiuntivo eccedenti il 5 per cento dovranno essere riassorbite in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilità di posti che si venissero comunque ed in qualunque momento a determinare, ai sensi del 7° comma del sopraccitato art. 13.

La dotazione organica aggiuntiva sarà data dalla differenza di cui al terzo comma del presente articolo anche nei casi in cui tale differenza sia inferiore al 5 per cento della dotazione organica previsionale, per ciascuna classe di concorso.

## TITOLO III

Norme comuni

### Art. 9.

Divieto di abbinamento tra ore residue di tipo diverso

Non è possibile procedere alla formazione di cattedre e posti, sia all'interno di una scuola sia tra due o più scuole abbinando ore residue di tipo diverso.

I diversi tipi di ore sono i seguenti:

1) ore d'insegnamento derivanti da classi a tempo normale e da classi a tempo prolungato;

2) ore derivanti da corsi sperimentali per lavoratori;

3) ore derivanti dal sostegno.

### Art. 10.

Determinazione provvisoria dell'organico

Per ogni scuola media e sezione staccata i presidi faranno pervenire debitamente compilato entro il 28-2-1984 un prospetto riassuntivo dei dati relativi alle classi a tempo normale e a tempo prolungato, agli alunni, alle squadre e al sostegno, da rilevare a norma dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, secondo l'allegato modello 1.

Successivamente alla trasmissione ai provveditori agli studi dei prospetti predetti, e comunque non oltre 3 giorni, i presidi avranno cura di comunicare i dati previsionali elaborati ai rappresentanti, eventualmente esistenti presso la scuola, dei sindacati presenti nella commissione sindacale di cui all'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

I provveditori agli studi, controllata la regolarità della compilazione dei prospetti, convocano la commissione sindacale di cui all'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, esponendo alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali a cui intendono attenersi nella individuazione delle dotazioni organiche (conformemente al disposto del 4° comma del citato art. 24, i membri della predetta commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali relativi alla materia in questione).

Procedono, quindi, alla determinazione di tutte le dotazioni organiche previste dalla presente ordinanza, decorso il termine di cui al 3° comma del citato art. 24.

Successivamente inviano alle singole scuole per la pubblicazione all'albo, pubblicazione che deve essere effettuata entro il 21 marzo 1984, il Mod. 2 riguardante le cattedre di tutti gli insegnamenti ed i posti di sostegno. I capi di istituto e i rappresentanti sindacali possono formulare in merito le proprie osservazioni al provveditore agli studi entro il termine di cinque giorni dalla data predetta.

Entro la stessa data, il provveditore affigge all'albo i prospetti relativi ai posti derivanti dai moduli di corsi sperimentali per lavoratori, localizzati a livello distretto (Mod. 3).

### Art. 11.

Determinazione definitiva dell'organico

Il provveditore agli studi, esaminando le osservazioni di cui al precedente articolo e quelle eventualmente presentate dalla commissione sindacale, determina in via definitiva e pubblica all'albo entro il 31-3-1984, con proprio formale provvedimento, le dotazioni organiche del personale docente delle scuole medie, delle sezioni staccate e a livello distrettuale del personale dei corsi sperimentali per lavoratori. Lo stesso provvedimento deve riportare, per ogni materia o gruppo di materie, il numero complessivo delle cattedre normali e delle cattedre-orario della provincia.

Entro 5 giorni dalla data di cui al 4° comma dell'art. 8, il provveditore agli studi determina e pubblica all'albo l'organico aggiuntivo provinciale, distinto per classe di concorso.

Il provvedimento di cui al primo comma, unitamente ai modelli 1, 2, 3 e 4 è inviato alla ragioneria provinciale e alla delegazione regionale della Corte dei Conti per il controllo di legittimità ed alle singole scuole per l'affissione all'albo.

### Art. 12.

Nuove istituzioni

Per le scuole medie e sezioni staccate che saranno istituite con decreto presidenziale a decorrere dal 10-9-1984 le relative dotazioni organiche del personale docente avente effetto dalla stessa data saranno determinate con lo stesso decreto presidenziale.

Roma, 18 gennaio 1984

Il ministro: Falco

# Il tempo prolungato

## La posizione della F.I.S.

La polemica sul tempo prolungato non accenna a placarsi; citiamo, a titolo di esempio, la lunga trasmissione andata in onda, nella mattinata del 27 gennaio, nel programma radiofonico «Roma 3131» della rete 2. Ritorniamo anche noi sull'argomento, perché si tratta di questione che non può non suscitare gravi perplessità.

Se l'iniziativa fosse stata avviata in forma sperimentale, sostituendo con il tempo prolungato le attuali classi a tempo pieno, non avremmo avuto obiezioni da fare, perché la continuazione della sperimentazione non avrebbe pregiudicato la definitiva soluzione del problema. La impostazione adottata è invece cosa ben diversa da una sperimentazione, in quanto investe tutte le scuole.

E' pur vero che le singole scuole se non sono fornite di attrezzature idonee possono non avviare l'iniziativa (ma quali attrezzature occorrono, ad esempio, per un tempo prolungato senza mensa?); è pur vero che il tempo prolungato è favorito per le famiglie, ma rimane il fatto che una scuola, se non può accampare motivazioni contrarie, deve interpellare i genitori e, come pratica conseguenza, dovrebbe attuare l'iniziativa nei confronti di coloro che hanno dato una risposta positiva.

Abbiamo detto «dovrebbe» perché, vi è il «numero chiuso», ma anche questo fatto, tutto sommato, rientra nel difetto di impostazione. D'altro lato, nulla toglie alla generalizzazione del fenomeno, se non altro per le attese che sono state suscitate, anche nei casi in cui non vi sarà pratica realizzazione.

La nostra critica riguarda tre aspetti del problema; in primo luogo la legittimità dell'iniziativa, in quanto le leggi vigenti in materia invocate dai responsabili non autorizzano affatto il tempo prolungato.

Leggendo queste norme di legge che pubblichiamo in questa stessa pagina si fa strada il maligno pensiero che il Governo, non ritenendo sufficienti le tradizionali forme di interpretazione delle leggi (letterale, analogica, estensiva, ecc.), abbia cominciato a ricorrere alla interpretazione sostitutiva.

Ha dato l'esempio l'ex Ministro chietroma che, dovendo dare applicazione in piena campagna elettorale ad una scomoda legge repressiva in materia pensionistica, ha emanato un'ampia circolare, facendone ampio ricorso a norme sostitutive di quelle contenute nella legge. Trattandosi di quattrini la Corte dei Conti, qualche mese dopo le elezioni, ha «bocciato» la circolare, per cui si è dovuto correre parallelamente ai ripari con apposita norma inserita nella legge finanziaria.

Per quanto riguarda la scuola media le leggi parlano di doposcuola e di possibilità di interrompere il normale corso delle lezioni per effettuare il sostegno. Più recentemente una legge ha parlato del tempo pieno, ma soltanto per specificare che si devono costituire cattedre anche in queste situazioni che sono di mero fatto, come tutto di sperimentazioni.

Come è stato scritto nell'ultimo numero del «Rinnovamento della scuola», la questione può essere pertanto esaminata anche sotto il profilo della legittimità.

Altro aspetto, importante sotto il profilo sostanziale, riguarda gli insegnanti. Una recente indagine dell'ISFOL sulla professionalità degli insegnanti ha dato risultati molto negativi; da parecchi anni ormai si parla con sempre maggiore insistenza della necessità di «aggiornare» gli insegnanti ed abbiamo ampia evidenza riferito sul faraonico piano del ministro Falucci.

Sarebbe preferibile, a nostro avviso, anziché cercare di modificare

una realtà (che tutti dicono non positiva) intervenendo dall'esterno con iniziative sempre nuove che non possono non «disturbare» il lavoro degli insegnanti, cercare di penetrare la realtà del problema.

Pur avanzando proposte e osservazioni, la F.I.S. condivide l'improponibilità della soluzione del problema della riforma della scuola secondaria superiore; ben diversa è invece la situazione della scuola media, che è stata radicalmente riformata nel 1962 ed è stata successivamente sottoposta ad una serie di interventi per lo più infelici.

Come giustamente ha scritto il prof. Pieraccioni nell'articolo di cui parliamo in questo stesso numero, il carico eccessivo posto sulle spalle dei ragazzi è controproducente; la bella travata delle «schede» non ha impostato su nuove basi il rapporto tra la scuola e le famiglie e costituisce pertanto una inutile fatica per i docenti (in particolare per coloro i quali devono provvedere per un elevato numero di classi); le funzioni di baby sitter, da svolgere durante la pre-scuola, il pranzo e l'inter-scuola non sono certamente tali da entusiasmare i docenti.

Forse con un'indagine seria si sarebbe potuto accertare se i nuovi orari e programmi, adottati qualche anno fa, hanno migliorato o peggiorato il «livello» dei ragazzi, che dopo tre anni di scuola media, passano alla scuola secondaria superiore.

Se il risultato, come affermano molti colleghi della secondaria superiore, è stato negativo, se è vero che la compilazione delle schede, ben lungi dall'appassionare i docenti in vista di un insegnamento «personalizzato» ha contribuito a suscitare quel pessimismo e quella disaffezione ampiamente rilevata dalla indagine ISFOL (anche se quest'ultima è riferita alla sola secondaria superiore può essere considerata valida, forse a maggior ragione, per la scuola media) occorre sfidare gli impegni degli studenti e degli insegnanti, non inventarne di nuovi.

Quanto più la scuola assorbe il ragazzo sottraendo il tempo, oltreché al necessario svago, all'impegno personale di riflessione e di studio, tanto più scende «il rendimento scolastico». Il buon insegnante riesce ad occuparsi dei singoli allievi, può star loro vicino, può offrire un insegnamento da tutti accessibile, anche senza bisogno di due o tre ritorni pomeridiani settimanali.

Sia ben chiaro tuttavia che noi non abbiamo sostenuto di non far nulla: abbiamo detto che bisognava limitarsi alla sperimentazione, per poterne valutare poi i risultati.

Siamo giunti così a quello che è l'aspetto più sostanziale, e cioè il generale andamento didattico. Dopo la grande stagione della contestazione ci si è gradualmente avviati verso un ritorno allo studio e tutti riconoscono oggi che la situazione scolastica, sotto questo aspetto, è molto diversa.

I «responsabili» avrebbero dovuto inserirsi in questa situazione «in punta di piedi» cercando di far evolvere la situazione stessa verso gli sbocchi più positivi. Proprio quella contestazione che ci stava alle spalle doveva spingere verso una riforma della secondaria superiore rapida e sensata, doveva indurre alla massima considerazione dei confronti della classe insegnante (sottoposta a così dure prove con la contestazione), doveva spingere, nella scuola media, verso condizioni ottimali di insegnamento e di apprendimento, non già portare ad un appesantimento di orari e programmi.

Per dare respiro alla scuola e consentirle di assolvere il proprio compito, bisognerebbe pertanto sfrondare quegli orari e quei programmi, non già avviarci verso una forma generalizzata di scuola indubbiamente più pesante e più op-

pressiva; per fare chiarezza bisognerebbe esplicitamente eliminare le norme contenute nella legge n. 517 del 1977, relative alle attività scolastiche di integrazione ed alle iniziative di sostegno da svolgere «periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche»; bisognerebbe verificare se la famosa «scheda personale» (art. 9 della medesima legge n. 517) ha assolto i compiti previsti dalla legge, oppure no. In quest'ultimo caso bisognerebbe naturalmente abolirla.

Il senso del nostro discorso comunque è il seguente: anziché inoltrarci in nuove avventure prive di qualsiasi supporto legislativo bisognerebbe mettere ordine nella legislazione esistente; se innovazioni devono essere fatte devono essere rispettate le sedi istituzionali, dove la pubblica opinione ed in particolare i sindacati possono far sentire la loro voce.

m.g.

## Le norme di legge

*Pubblichiamo le norme di legge che possono avere qualche relazione con la recente iniziativa del tempo prolungato. Cominciamo dalla legge istitutiva (n. 1859 del 31 dicembre 1962 - G. U. n. 27 del 30 gennaio 1963). Il secondo comma dell'art. 3 stabilisce che «l'orario complessivo degli insegnamenti obbligatori non può superare le 26 ore settimanali»; il terzo (e ultimo) comma del medesimo art. 3 recita testualmente: «Secondo le modalità da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la Pubblica Istruzione e previo accertamento delle possibilità locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attività complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza è facoltativa e gratuita».*

*Nella medesima legge l'art. 11 detta norme per le classi di aggiornamento e l'articolo 12 per le classi differenziali, le une e le altre soppresse, come diremo, in epoca successiva.*

*Segue, in ordine di tempo, la legge 16 giugno 1977 n. 348 (G. U. n. 177 del 30 giugno 1977). L'ultimo comma dell'articolo 2 stabilisce quanto segue: «L'orario complessi-*

vo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua di insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e le scuole medie per ciechi».

*Vi è poi la legge 4 agosto 1977 n. 517 (G. U. n. 224 del 18 agosto 1977) dalla quale riportiamo per esteso, qui di seguito, gli articoli 7 e 8.*

### Art. 7

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accoglia alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe. Le attività previste dall'ultimo

comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano lo andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

### Art. 8

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dello articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della pre-scuola e dell'interscuola.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera b), primo comma, dello articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Un qualche interesse ha anche il primo comma dell'art. 10 della medesima legge, in base al quale l'obbligo scolastico «si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o anche classi ordinarie delle scuole elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno...».

Il successivo articolo 15 detta

(Continua in quarta pagina)

## Il banco di Pisy di dalvelio



(da «Avvenire» del 18-1-1984)

lettera aperta ai colleghi più saggi di noi

# Di nuovo in sciopero?

Nelle scuole ci conosciamo, ci siamo con allegria e ci ritroviamo colpo assieme ogni qual volta che uno sciopero:

« noi, quelli con la testa calda... scelti (ingenui) "piromani" » ci stiamo ad organizzare: i comitati alla stampa, i volantini per le scuole, i giornali per i colleghi, le embleme volanti tra i colleghi, i manifesti ai treni ed ai pulman per nostri pendolari.

Gli scioperi li abbiamo inventati tutti:

— quello ad oltranza fino a fighigno e quello della mezzora; — il blocco degli scrutini di trimestre e quello degli scrutini finali;

— quello di due giorni e quello della prima ora di lezione;

— lo sciopero bianco e quello degli straordinari;

— l'astensione dalla scelta dei libri di testo e dagli organi collegiali;

— lo sciopero delle 20 ore, i pendolari davanti al Ministero;

— lo sciopero dei precari, della scuola, dei professori di ruolo;

— lo sciopero di base, lo sciopero nazionale, quello regionale, quello locale;

— lo sciopero contro un certo tipo di preside, contro il provvedimento;

— le monetine tirate al Ministro;

— le riunioni preliminari la domenica;

— i titoli promossi supplenti

Ed in ognuna di queste occasioni i saggi colleghi, presidi illuminati e giornalisti brillanti ci rievagavano le stesse cose che « noi... » ripetevamo dello sciopero non evavamo ancora imparato:

1) Lo sciopero di un giorno non serve a niente, serve solo a far riarmare gli stipendi al Governo

2) Lo sciopero di due giorni è troppo costoso, abbiamo famiglia!

3) Lo sciopero bianco non è ditto. Dove va a finire la nostra ontologia professionale?

4) Ma perché dovremmo scioperare noi? Allora i sindacati che ci anno a fare?

5) Non è il momento giusto per lo sciopero, la situazione politica... la pubblica opinione... le famiglie che direbbero?.....

6) Io sono contrario agli scioperi!

7) Questo sciopero danneggia gli anni, danneggia le famiglie... è improprio; sarebbe il caso di studiare forme di sciopero nei periodi di scuola chiusa (dice il sindacato illuminato)

8) Occorre fare sciopero ad oltranza!!! Occorre chiuderle le scuole occuparle, oppure bloccare le strade.

9) Ma caspita sono già due giorni che è iniziato lo sciopero... e che abbiamo ottenuto? CHE ABBIAMO OTTENUTO?? E poi il telegiornale della notte non ne ha parlato dello sciopero!

10) L'unico sciopero valido è il blocco degli scrutini!

11) Ma ogni anno ricominciate in questo blocco degli scrutini che danneggia solo noi stessi. Io ho già rotto la casa al mare ed è la terza volta che rimando gli scrutini. Tan- poi i sindacati lo ritirano... Vi ricordate nel 1918.....

12) Ma poi questo sciopero è inutile? E' LEGALE? Ma lo fanno tutti i sindacati? Ma poi il preside è favorevole? Ma c'è la copertura sindacale? Ma io sono supplente! Ma devo fare lo straordinario! Io no con voi ma devo assicurare il servizio.

13) Ma siamo solo noi ancora in sciopero! Una mia amica di San Marino mi ha detto li hanno fatti tutti gli scrutini. Ma perché non facciamo anche noi e poi non li pubblichiamo?

14) Il preside ha detto che se ci stiamo in questo inutile sciopero perde la pazienza e ci fa venire a firmare tutta l'estate.

15) Io lo faccio lo sciopero, ma lo fanno TUTTI! (n.d.r. tutti gli assistenti d'Italia, tutti i maestri di scuola, tutti i professori d'Italia, ecc.).

16) Io sto ancora pagando le ritenute per quel giorno di sciopero che facemmo nel 1963.

17) Io di questo sciopero non ne so proprio niente.

18) Ma perché il sindacato non forma meglio... figuratevi che io sono stata l'unica a sentire dalla radio che lo sciopero era finito.

Tanta saggezza avrebbe dovuto guarire anche « noi... » i soliti rompicatole, ma poi ecco cosa ogni volta ci ha impedito di guarire dalla nostra follia:

— i continui aumenti dell'orario di lavoro;

— le cattedre inferiori a 18 ore portate a 18 ore e quelle di 20 ore lasciate a 20 ore;

— e poi le 20 ore in cui tutto può entrare: le gite, le votazioni degli organi collegiali, le riunioni, l'aggiornamento, le riunioni coi genitori di pomeriggio quando per tutti (gli altri) il lavoro è finito, i lunghi discorsi del direttore di turno, le schede, i compiti, ecc., ecc.;

— i trasferimenti d'ufficio a 50 - 100 chilometri dalla residenza;

— i ricorsi a cui nessuno risponde;

— le rettifiche di nomine per cui cambi tre (o 33) scuole all'anno;

— la caccia alle streghe (gli assenteisti, i pensionandi);

— i presidi che ti mandano agli Ospedali Militari a 100 chilometri per due giorni di malattia e si arrabbiano se gli chiedi di rimborsarti almeno le spese di viaggio come persino il Ministero ha disposto;

— i tuoi doveri che tutti li sanno: il collega zelante, il Preside, l'Ispezzatore, il Provveditore, ecc.;

— i tuoi diritti che nessuno conosce;

— le riunioni preliminari la domenica;

— i titoli promossi supplenti

Renato Campopiano

CONTINUAZIONI

Resa e disfatta?

oltre ad offrire un quadro riduttivo, deforma la realtà politico-sindacale. Al collega docente replichiamo che purtroppo la nostra analisi negativa pecca per difetto e chiediamo:

— che fine ha fatto l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato e della conseguente non licenziabilità, conquistato nel 1968?;

— dove è finita la Commissione di cui all'art. 3 della legge n. 282 che prevedeva il controllo reciproco sugli atti fra amministrazione e amministrati — primo esempio fra l'altro nel pubblico impiego — di partecipazione gestionale?

E che dire dei « doni » ricevuti:

— l'art. 8 della legge 517 che relega il professore al rango di « sorvegliante di mensa »;

— l'art. 17 della legge 270 che fa gentile omaggio alla classe docente di 3 ore di lavoro straordinario?;

Al di là delle parole questa è la situazione con la quale deve misurarsi nel mondo della scuola il Sindacato sia esso Confederale (CGIL - CISL - UIL) o Autonomo (SNALS). Ma in particolare diciamo che il confronto oggi coinvolge anche noi, Federazione Italiana Scuola (F.I.S.), somma di sindacati indipendenti ma federati guidati da dirigenti che hanno di persona pagato le contraddizioni di un sindacalismo non più capace di assolvere il proprio impegno istituzionale.

Come Federazione Italiana Scuola affermiamo che disquisire sul costo del lavoro è un modo per nascondere il vero problema che è la decurtazione del salario, voluta per le stesse ragioni sia dal Governo che dagli imprenditori, e che per farvi fronte è necessario avere il coraggio e la volontà di modificare la logica della struttura di esso salario e la sua codificazione, come categoria economica e giuridica e quindi, il sistema economico e produttivo attuale; solo così potrebbe — ovviamente a nostro avviso — essere imboccata una strada diversa, nella convinzione che il costo del lavoro non deve più rappresentare soltanto la remunerazione della forza-lavoro. Su tali concetti ci riserviamo di tornare per una adeguata illustrazione.

A questo punto è chiaro che l'accordo del 1984 sul cosiddetto « costo del lavoro » non può che essere per i lavoratori una ennesima turlupinatura e per il Sindacato che lo sottoscrive una strada senza ritorno.

(per 3 ore settimanali nella propria scuola) e in tutta la provincia se soprannumerari o dell'organico aggiuntivo. Oggi qui, domani lì, sempre con la macchina loro e la benzina anche;

— le pensioni ridotte... a quando abolite?

— i supplenti senza stipendio d'estate, come tanti tanti anni fa, e non li pagano neanche d'inverno perché i soldi o non sono arrivati o sono già finiti;

— i medici fiscali che insegnano la morale ai professori;

— le paternali all'ingresso della scuola ai pendolari che hanno compiuto la tappa giornaliera... con ben cinque minuti di ritardo!

— le festività soppresse che nessuno ti vuole pagare e nessuno ti vuole concedere;

— le leggi vecchie e nuove che secondo chi comanda agli articoli pari danno torto a te ed agli articoli dispari danno ragione all'alunno, al genitore, al direttore, al Preside, al Ministro, ma mai a te;

— i doppi turni, gli spacchi, gli orari spezzati, il tempo prolungato.

Tutte queste cose, globalmente considerate, ledono la dignità dello insegnante, gli tolgono la necessaria serenità, gli impediscono di dedicarsi al proprio lavoro con quella serietà e quell'impegno che la delicatezza e l'importanza della funzione esigerebbero.

Per questo siamo di nuovo in sciopero; e forse non tanto e non soltanto per le tre ore di supplenza obbligatoria, quanto per rivendicare, partendo dalle tre ore, la dignità della funzione docente ed il rispetto dell'insegnante.

Renato Campopiano

Si incomincia a ragionare?

« Da qualche tempo in qua, ogni volta che ci si accinge a rivedere orari e programmi, l'orario settimanale di lezione tende sempre ad aumentare. Per parte mia, ho deciso da tempo di rinunciare a far parte di qualsiasi commissione ministeriale nella quale si proponga, anche solo come indicazione generale, un aumento indiscriminato delle ore di lezione, e così già feci dimettendomi dalla commissione per i programmi della scuola media del 1979, che portarono poi l'orario settimanale a ben 30 ore contro le 25/27 precedenti.

Vedo ora che la futura scuola elementare potrebbe avere un orario di 30/32 ore e che dal prossimo anno scolastico potremo avere nella scuola media a tempo "prolungato" da 36 a 40 ore settimanali, molto più di quelle d'un operaio metalmeccanico o di molti impiegati del settore pubblico e privato, che hanno inoltre il sabato libero. Per la riforma della secondaria superiore ci si orienta, mi dicono, su un orario settimanale di almeno 36 ore. Queste sono, s'intende, le ore di lezione in classe, alle quali bisognerà aggiungere poi almeno 18/24 ore settimanali per il lavoro domestico, quante ce ne vogliono per rielaborare il lavoro svolto in classe, fare una traduzione dal latino o dal greco, un esercizio di matematica o di fisica, preparare gli autori classici o moderni, studiare storia o scienze. E' questo che si vuole dai nostri studenti? Costringerli a passare l'intera giornata prima sui banchi di scuola e successivamente chiusi in casa ogni santo giorno della settimana? Già poco dopo il principio del secolo Luigi Einaudi protestava sul "Corriere della Sera" del 21 aprile 1913 contro la "superstizione degli orari lunghi, una delle maggiori e più pestifere superstizioni della scuola italiana", e aggiungeva: "Più gli scolari sono costretti a rimanere nelle aule scolastiche e meno profitto".

Ed ecco la parte finale dell'articolo:

« Guardiamo un po' la scuola dei tempi passati: nell'Ottocento non aveva più di 24-26 ore alla settimana di lezione in classe; negli anni Venti o Trenta, quando noi s'andava al ginnasio o al liceo, non avevamo mai più di 25-29 ore di scuola, ivi comprese due ore di educazione fi-

sica e due ore obbligatorie di cultura militare. Eravamo in pieno fascismo, con adunate, gare sportive e culturali, istruzione premilitare obbligatoria, brevetto sportivo e tante altre diavolerie di quegli anni, eppure non eravamo certo peggiori o meno preparati dei liceali dei nostri tempi. Possibile che, ogni volta che si mette mano a rivedere orari e programmi, tutto si faccia per moltiplicare le ore di lezione? C'è dunque tanta gente, con alla testa alcuni pedagogisti che van per la maggiore, che crede ancora che l'unico modo di far scuola sia quello di costringere i nostri ragazzi a star seduti (confinati è la parola esatta) per il maggior numero di ore possibili sui banchi di scuola, invece di abituarli a organizzare autonomamente il proprio tempo libero e il proprio lavoro personale, senza il quale non può aversi nessuno studio serio ed efficace. Nel silenzio generale (tacciono le associazioni dei genitori, tacciono soprattutto i sindacati, che vedono nell'aumento delle ore di lezione un maggior numero di docenti da assumere) andiamo dunque incontro a una scuola onnicomprensiva e "possessiva", che sarà la scuola più infelice del mondo, quella che toglierà ai nostri figlioli ogni possibilità di attingere cultura anche dai numerosi "canali" fuori della scuola. Toglierà loro la gioia dell'aria libera, del cielo, del sole, della loro autonomia, in una parola gli anni migliori dello loro vita ».

Evidentemente non siamo più soli in questa battaglia del buon senso; speriamo che il buon senso trionfi qui e altrove.

Il tempo prolungato

(Continuazione dalla 3ª pagina)

norme in materia retributiva « per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di 3 ore settimanali ».

Vi è infine la legge 20 maggio 1982 n. 270 (S. O. alla G. U. n. 139 del 22 maggio 1982). Riportiamo qui di seguito i commi quarto e quinto dell'art. 12, che si occupano esclusivamente delle dotazioni organiche e della costituzione delle cattedre orarie nelle scuole medie integrate a tempo pieno:

« Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.

Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio Nazionale, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio, sussidiario e delle libere attività complementari ».

Quelle che abbiamo citato sopra sono, per quanto ci risulta, le uniche norme che possano avere una qualche attinenza con il « tempo prolungato »; evidentemente le relative norme ministeriali costituiscono un esempio di quella « interpretazione sostitutiva » di cui parliamo in questa altra parte del giornale.

TEMPO PROLUNGATO

## Una circolare del Ministero

Con circolare n. 14 del 12 gennaio scorso il Ministro ha impartito nuove disposizioni in merito alle classi di scuola media a tempo prolungato. La circolare si suddivide in cinque punti: nel primo si richiamano i limiti numerici di tali classi, questione sulla quale tuttavia ritorna ampiamente l'O.M. 18 gennaio 1984, che pubblichiamo in questo stesso numero del giornale.

Il punto 2 si occupa degli alunni che nel corrente anno scolastico frequentano le prime e le seconde classi col dopo scuola, ai quali viene assicurata, per il prossimo anno, la continuità didattica. La circolare aggiunge testualmente: « nelle classi pomeridiane costituite con i predetti raggruppamenti di alunni l'insegnamento sarà svolto dai docenti in servizio nella scuola ed ai quali sia stato attribuito - con la procedura di cui all'art. 5 dell'ordinanza sopra citata (22-7-1983 n.d.r.) - l'orario di cattedra previsto dalle tabelle annesse al D.M. 22-7-1983.

Nel punto 3 è prevista la possibilità, per alcune scuole, di essere autorizzate a « sperimentare, ricorrendo le condizioni, modelli innovativi di strutture e di ordinamenti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30-5-74 n. 419 ».

Nel punto 4 si avverte che il carico orario settimanale « sembra opportuno non superi in questo primo anno di avvio del tempo prolungato le 30 ore settimanali ».

Nel punto 5 i provveditori agli studi sono invitati ad esaminare l'opportunità « di consentire deroghe alla competenza territoriale delle scuole al fine di favorire la formazione di prime classi a tempo prolungato »; gli alunni per i quali è stato chiesto il tempo prolungato possono cioè essere « dirottati » in altre scuole, qualora la scuola alla quale è stata inoltrata la domanda non proceda alla costituzione di prime classi a tempo prolungato.

### I TAGLI ALLE QUOTE DI FAMIGLIA E LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DI FAMIGLIA

Con circolare n. 9 del 20 gennaio 1984 e n. 28 del 24 gennaio il Ministero ha impartito disposizioni, rispettivamente per la « cessazione delle quote di aggiunta di famiglia » per il personale con reddito superiore a lire 28.000.000 » e per il trattamento economico del personale direttivo che si trovi in particolari posizioni di carriera.

Per assoluta mancanza di spazio non possiamo pubblicare i due testi (che giungeranno alle scuole), ma siamo a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti.